**FAQ BANDO EDUCARE IN COMUNE**

|  |  |
| --- | --- |
| QUESITO | RISPOSTA |
| Per soggetto proponente si intende il Comune oppure l’eventuale raggruppamento tra il comune capofila e gli altri soggetti privati? | Ai sensi dell’art. 1, co 2 e 3 dell’Avviso, con soggetto proponente si intende esclusivamente il Comune, singolo o in forma associata con altri comuni, unico destinatario dell’Avviso e unico beneficiario del finanziamento. Ai sensi dell’art. 1, co.3, 4 e 6 dell’Avviso, possono collaborare con il soggetto proponente enti pubblici o privati ai fini dell’attivazione della comunità educate (come descritta in Premessa e nell’art. 8, co 1 lett. b1 e b2 dell’Avviso). L’Avviso non prevede raggruppamenti ovvero ATI/ATS tra il soggetto proponente ed enti pubblici e privati chiamati a collaborare, finalizzati alla presentazione della domanda di ammissione.  Ai sensi dell’art.1, co. 4 e dell’art. 9 dell’Avviso, la collaborazione tra il Comune e un ente pubblico o privato può essere caratterizzata da diverse tipologie di rapporti: contrattuale, convenzionale, ecc, a discrezione del Comune stesso, nel rispetto della normativa vigente.  Ciascun ente privato chiamato a collaborare dal soggetto proponente deve possedere i requisiti previsti dall’art. 1, co. 6, dell’Avviso.  In ogni caso il soggetto proponente resta esclusivamente il Comune o l’associazione dei Comuni che ha anche l’onere di rendicontazione. |
| Si possono svolgere le attività mediante soggetti del terzo settore che svolgono già servizi in appalto (ad esempio socio-educativi) del comune oppure si deve procedere ad un nuovo appalto con nuovi enti? | Il Comune è libero di individuare la tipologia di selezione del soggetto esecutore, ai sensi della normativa di settore vigente. |
| La definizione "soggetto collaboratore" può intendersi equivalente a "PARTNER"? | Ai sensi dell’art. 1, co.3, 4 e 6 dell’Avviso, con soggetti collaboratori si intendono gli enti pubblici o privati coinvolti dal soggetto proponete all’attivazione della comunità educate (come descritta in Premessa e nell’art. 8, co 1 lett. b1 e b2 dell’Avviso). |
| Gli enti pubblici e privati possono essere destinatari di quote di contributo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ed eventualmente secondo quali modalità? | No. Ai sensi dell’art. 1, co. 2 e 4 dell’Avviso, i Comuni sono gli unici beneficiari del finanziamento. Pertanto, non è possibile destinare contributi ad enti pubblici o privati collaboranti a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.  Le spese sostenute a copertura delle attività svolte dai soggetti collaboranti (sia pubblici che privati) devono rientrare nelle categorie di costi diretti e indiretti previsti nel modulo C e descritti nella guida sintetica alla ammissibilità (che sarà pubblicata sul sito istituzionale): ad esempio, gli enti privati emetteranno fattura a valle dell’erogazione di una prestazione/servizio che servirà al soggetto beneficiario del finanziamento nella fase rendicontativa. |
| È stato dichiarato che non c’è gestione di quote di budget da parte di altri soggetti partner che non sia il Comune. In questo caso, la eventuale collaborazione di soggetti privati può rientrare nel piano finanziario nella fornitura di servizi o in consulenze esterne? | Si. Il coinvolgimento dei soggetti privati nelle attività progettuali è definito dal Comune in base alle esigenze di progetto, caricando i costi in base alla loro natura, ad esempio: prestazione professionale (costo diretto di “risorse umane”); servizio di consulenza (costo diretto di gestione “acquisizione di beni o servizi”). Per ulteriori dettagli si rimanda alla guida alla ammissibilità dei costi che sarà pubblicata sul sito del Dipartimento. |
| Uno studio pedagogico (ditta individuale) può ritenersi servizio educativo per l'infanzia?  In che modo i liberi professionisti possono essere coinvolti nel progetto?  In che modo una ditta individuale può essere coinvolta nel progetto? | No. Lo studio pedagogico non è un servizio educativo per l’infanzia (così come individuati ai sensi dell’art.2 del D.lgs. 65/2017).  I liberi professionisti possono essere coinvolti nel progetto dal Comune in qualità di fornitori specifici di beni o servizi, estranei alla comunità educante, che andranno indicati nel § 4 del Modulo C dell’Avviso.  Una ditta individuale può partecipare in qualità di ente privato collaboratore del soggetto proponente, ai sensi dell’art. 1, co. 3 e 4 dell’Avviso |
| La funzione di ente proponente può essere assunta da una Azienda Speciale Consortile interamente partecipata dai Comuni soci? | No. L’azienda speciale consortile, ente strumentale del comune, non può presentare domanda di partecipazione (ai sensi dell’art. 1, co. 2 dell’Avviso). |
| La prescrizione di poter inviare un’unica proposta progettuale per ciascuna area di intervento, è da intendersi per il Comune nel complesso, o sarà possibile presentare le proposte progettuali singolarmente dalle diverse Municipalità di cui si compone il Comune? | La proposta progettuale può essere presentata dal Comune o dalle singole “circoscrizioni di decentramento comunale”, come definite dall’art.16, co. 1, del TUEL, ai sensi del quale “i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune”. Su ciascuna area tematica possono, quindi, partecipare alternativamente il Comune o la singola municipalità, come previsto dall’art. 1 co. 7 dell’Avviso |
| Nel caso di più Comuni in forma associata, è necessario ai fini della presentazione aver già stipulato una convenzione ed un relativo disciplinare?  E in tal caso, il soggetto proponente diventerebbe, di conseguenza, l'associazione di comuni che avrebbe anche l'onere, in forma associata, di rendicontazione? | Ai sensi dell’art. 1 co. 3 “*i comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata nelle modalità individuate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”, aggiornato con le modifiche*  *apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244*”. Pertanto, al momento della partecipazione (presentazione del progetto) l’associazione di Comuni deve già essere costituita.  Nel caso di associazione di Comuni, previsto dall’art. 1, co. 3 dell’Avviso, il soggetto proponente è esclusivamente l’associazione dei Comuni che ha anche l’onere di rendicontazione. |
| E’ possibile presentare tre progetti autonomi (Nord Centro e Sud) con obiettivi comuni per confrontare in ambito nazionale i risultati raggiunti e le metodologie utilizzate?  Inoltre, è possibile organizzare dei Workshop dove i minori coinvolti possano incontrare e confrontarsi con i loro pari? | Ai sensi dell’art. 1, co. 7 dell’Avviso è possibile che più Comuni presentino autonomamente una proposta nella medesima area progettuale. In tal caso ciascun progetto sarà valutato autonomamente.  E’ comunque possibile: 1) presentare una unica proposta progettuale tra più comuni appartenenti a diversi territori provinciali o regionali, purché tra i comuni sussita una forma associativa tra quelle previste dal TUEL; 2) che ciascun comune presenti in forma singola la propria proposta progettuale, inserendo l'altro comune o gli altri comuni in qualità di soggetti collaboratori, indicando in modo chiaro le finalità del progetto. In questo ultimo caso va tenuto in considerazione quanto descritto nella “Premessa” in relazione alla nozione di comunità educante.  Si. Il Comune proponente può prevedere, tra le azioni, che vi sia un confronto tra pari. Tale azione sarà valutata nell’ambito della proposta progettuale sulla base dei criteri dell’Avviso. |
| Una cooperativa sociale può partecipare a una sola proposta progettuale o anche a più proposte progettuali presentate da Comuni diversi? Deve garantire un rapporto di esclusività con il Comune?  Inoltre per ciascun Comune è prevista la possibilità di presentare una proposta progettuale per ciascuna area tematica e quindi in totale numero 3 proposte? | La coopeartiva sociale non è soggetto proponente ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso. Ai sensi dell’art. 1, co. 3 e 4 dell’Avviso, la volontà di collaborare con gli enti privati per l’attuazione del progetto è esclusivamente dei Comuni. Nulla vieta, in ogni caso, che un Comune possa scegliere di coinvolgere un ente privato già individuato da altri Comuni. La titolarità del progetto rimane del Comune che è l’unico destinatario e beneficiario del finanziamento dell’Avviso (art.1, co. 2 dell’Avviso)  Ai sensi dell’art. 1, co. 7 dell’Avviso, “*Ciascun soggetto proponente può presentare esclusivamente una proposta progettuale per ciascuna delle aree tematiche del successivo articolo 2*”.: un Comune può, quindi, presentare fino ad un massimo di 3 proposte (in totale), e non più di una proposta per area tematica. |
| Gli importi dei progetti devono essere compresi ciascuno tra 50.000 e 350.000? | Si. Ai sensi dell’art. 2, co. 4 dell’Avviso, “*non sono considerate, ai fini della ammissibilità al finanziamento, proposte progettuali il cui valore sia inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e superiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00)*”. |
| E’ possibile per un consorzio di comuni presentare un progetto? | Si. Ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’Avviso, le forme associative previste dal Capo V del TUEL, tra cui i consorzi, rappresentano le possibili modalità di partecipazione dei Comuni all’Avviso nella forma associata. |
| E’ possibile presentare la richiesta di finanziamento in qualità di Ambito Territoriale Sociale? | Ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’Avviso, “l’Ambito territoriale sociale” può partecipare in qualità di proponente qualora la normativa che ne disciplina l’istituzione e l’attività risponda a quanto previsto dal capo V del TUEL sulle forme associative di comuni |
| Possono presentare candidatura soggetti diversi dai Comuni? | No. Ai sensi dell’art. 1, co. 2 dell’Avviso, i soli Comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, possono partecipare, singolarmente o in forma associata nelle modalità individuate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’Avviso. |
| Cosa si intende con "scuole paritarie di ogni ordine e grado? | Si rinvia alla specifica normativa di settore vigente (legge 62 del 10 marzo 2000; decreto-legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006) |
| Il requisito dei tre anni di esperienza per gli enti privati è riferito all’anno solare di costituzione? | Si. Inoltre, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda. |
| E’ possibile presentare un progetto in cui il Comune collabori anche con istituti scolastici esterni al territorio di riferimento? | L’Avviso non vieta di collaborare anche con istituti scolastici esterni al territorio di riferimento. Tuttavia, va tenuto in considerazione quanto descritto nella “Premessa” in relazione alla nozione di comunità educante |
| L’Unione dei Comuni è soggetto abilitato alla presentazione di progetti?  Può l’unione di comuni partecipare solo per alcuni comuni ricompresi nell'Ambito Distrettuale Sociale interessati all'iniziativa? | L’Unione di Comuni è una forma di associazione tra comuni prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”: pertanto, essa è legittimata a presentare una proposta progettuale ai sensi dell’art.1, co. 3 dell’Avviso per tutti i Comuni appartenenti all’Unione |
| I Comuni possono collaborare e presentare proposte anche con le fondazioni che si occupano di attività culturali e di spettacolo, con specifico riferimento alla formazione dei giovani? | Ai sensi dell’articolo 1, co. 5, dell’Avviso, i Comuni (unici destinatari del finanziamento) possono collaborare con le fondazioni che presentano i requisiti di Enti del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 4, co. 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 |
| E’ possibile per due Comuni della stessa Regione, che abbiano individuato la stessa area tematica, presentare un unico progetto da realizzare nei rispettivi territori? | E’ possibile presentare una unica proposta progettuale tra più comuni appartenenti a diversi territori provinciali o regionali, purché tra i comuni sussita una forma associativa tra quelle previste dal TUEL, ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’Avviso |
| Un'Associazione di Promozione Sociale, nata a seguito di processo di fusione per unione e che risulti costituita da meno di 3 anni, ma i cui soggetti presentano esperienza dedicata ai temi di cui all’avviso che supera i tre anni, può rientrare nell’art. 1, co. 6? | Si. La fusione, pur costituendo un nuovo soggetto, non dissipa il bagaglio di esperienze pregresse dei vari soggettiche ne hanno preso parte: ai fini della partecipazione al progetto, è necessario far emergere l’esperienza nella relazione delle attività ai sensi dell’art. 4, co. 2 dell’Avviso |
| Un comune facente parte di un Unione può associarsi con un Centro Antiviolenza costituente ripartizione organizzativa ad essa afferente? | Ai sensi dell’art. 1, co. 3 e 4 dell’Avviso, il Comune proponente può scegliere di collaborare con un soggetto pubblico o privato: la collaborazione tra il Comune e un ente pubblico o privato può essere caratterizzata da diverse tipologie di rapporti, a discrezione del Comune. |
| Un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, può collaborare con un Comune in qualità di partner esecutore all'avviso pubblico? | Si. Ai sensi dell’art. 1, co. 3 e 4 dell’Avviso, il proponente (il singolo Comune o la forma associata di Comuni) può collaborare con enti pubblici o privati nell’attuazione delle attività progettuali che restano comunque in capo ad esso. La collaborazione può essere caratterizzata da diverse tipologie di rapporti (contrattuale, convenzionale, ecc) a discrezione del Comune stesso. L’unico soggetto responsabile delle attività nei confronti del Dipartimento per le politiche della famiglia è il soggetto proponente (titolare del progetto ed eventuale beneficiario del finanziamento dell’Avviso) |
| Il progetto deve riguardare tutti gli ambiti tematici oppure si può sceglierne solo uno? | Ai sensi dell’art. 1, co. 7 dell’Avviso, “Ciascun soggetto proponente può presentare esclusivamente una proposta progettuale per ciascuna delle aree tematiche”. Ciascuna proposta progettuale deve riguardare solo una delle tre aree tematiche. |
| Può un’Unione di Comuni partecipare al progetto unitamente con Comuni viciniori non facenti parte dell’Unione stessa? | Ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’Avviso, una Unione di Comuni e i Comuni vicinori possono proporre una proposta progettuale in forma associata, nelle modalità individuate dal TUEL, purché tale relazione sia già costituita al momento della partecipazione. |
| Un Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziale può essere considerato soggetto beneficiario dell’Avviso pubblico? | Si. Le forme associative previste dal Capo V del TUEL, tra cui i consorzi, richiamate dal co. 3 dell’art. 1 dell’Avviso, rappresentano le possibili modalità di partecipazione dei Comuni all’Avviso nella forma associata. |
| Ai fini della partecipazione di un Comune in forma associata con altro Ente Pubblico, si chiede di specificare il tipo di atti da compiere tenuto conto che il bando rimanda in modo generico al Decreto Legislativo n. 267/2000. La collaborazione tra Enti Pubblici da porre in essere sarebbe, in questo caso, unicamente strumentale alla candidatura in oggetto | Ai sensi dell’art. 1, co. 3, i Comuni possono partecipare singolarmente o in forma associata nelle modalità individuate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’associazione, dunque, è tra i Comuni, unici destinatari dell’Avviso e non tra i comuni e altri soggetti pubblici o i soggetti privati.  La forma associativa può anche essere strumentale alla presentazione della proposta progettuale, ma deve essere già costituita al momento della partecipazione (presentazione del progetto).  La collaborazione tra il proponente (singolo Comune o Comuni associati) e gli enti pubblici o privati è valutata positivamente ai fini della valutazione della proposta progettuale, come previsto dall’art. 8, criteri b.1. e b2., e descritto nella premessa dell’Avviso, ma non è regolata dall’Avviso stesso, giacchè può essere caratterizzata da diverse tipologie di rapporti (contrattuale, convenzionale, ecc) a discrezione del proponente |
| Una “Zona sociale” può presentare una proposta progettuale, escludendo però un Comune con apposita DD, oppure è necessario stipulare una nuova Convenzione ad hoc specifica per il progetto tra tutti i Comuni della Zona sociale? | Ai sensi dell’art. 1 co. 3 dell’Avviso, le “la zona sociale” può partecipare in qualità di proponente qualora la normativa che ne disciplina l’istituzione e l’attività risponda a quanto previsto dal capo V del TUEL sulle forme associative di Comuni |
| Si può presentare un progetto che riguardi più di un’area di intervento?  Per la gestione del progetto qualora fosse finanziato, è necessaria la costituzione formale di una ATS o simili tra i partner oppure no? | No. Ciascun progetto deve riferirsi esclusivamente ad una delle tre aree tematiche; nel modulo C deve essere indicato chiaramente quale è l’area tematica di riferimento del progetto  La collaborazione tra il Comune e un ente pubblico o privato può essere caratterizzata da diverse tipologie di rapporti (contrattuale, convenzionale, ecc) a discrezione del Comune stesso |
| In vista della costituzione di un raggruppamento di enti pubblici-privati, mentre per gli enti privati occorre produrre copia statuto/atto costitutivo + relazione triennale, per l'adesione di un ente pubblico è sufficiente la sottoscrizione di una lettera di partenariato in forma libera? Come viene dimostrata? | L’Avviso non reca indicazioni sul modo in cui ebba essere provata l’eventuale collaborazione con enti pubblici e/o privati.  Come esplicitato nella Premessa dell’Avviso, la collaborazione è finalizzata alla costituzione di una comunità educante. Il Modulo C offre la possibilità di descrivere le ragioni del coinvolgimento e il ruolo e le attività svolti dal soggetto coinvolto. Pertanto, se l’oggetto di questa collaborazione è descritto nel modulo C non sono necessari altri atti o documenti che la comprovino; sebbene non si escluda la possibilità di fornire a corredo una lettera d’intenti del singolo soggetto collaborante o dell’intera comunità educante |
| Si può presentare un progetto in qualità di capofila di una Conferenza di Sindaci ASL? | Ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’Avviso, “la Conferenza dei Sindaci ASL” può partecipare in qualità di proponente qualora la normativa che ne disciplina l’istituzione e l’attività risponda a quanto previsto dal capo V del TUEL sulle forme associative di comuni |
| Un ente territoriale di area vasta che coordina l'attività dei Comuni singoli o associati del suo territorio, anche relativamente ai temi dell’avviso, può presentare una proposta progettuale? | Ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’Avviso, “l’Area vasta” può partecipare in qualità di proponente qualora la normativa che ne disciplina l’istituzione e l’attività risponda a quanto previsto dal capo V del TUEL sulle forme associative di comuni |
| La candidatura progettuale può essere presentata anche da un Ente capofila di un Ambito Distrettuale Sociale? | Ai sensi dell’art. 1, co. 3 dell’Avviso, “l’Ambito distrettuale sociale” può partecipare in qualità di proponente qualora la normativa che ne disciplina l’istituzione e l’attività risponda a quanto previsto dal capo V del TUEL sulle forme associative di Comuni. |
| Sono un'educatrice sociale e culturale e vorrei proporre un progetto per l'infanzia attraverso la cooperativa di comunità del paese. Può essere considerata la cooperativa l'ente pubblico con il quale il comune collaborerebbe per partecipare al bando? | Ai sensi dell’art. 1, co. 2 dell’Avviso, la cooperativa di comunità non può essere considerata soggetto proponente (Comune o associazione di Comuni): tuttavia, il Comune, che rimane l’unico soggetto proponente, può collaborare con enti pubblici o privati, tra cui anche le cooperative di comunità |
| E’ chiaro che il soggetto proponente è l’Ente Locale che può partecipare anche in forma associata in collaborazione con altri enti pubblici e privati. Chiedo maggiori specifiche rispetto a quale tipologia di soggetti pubblici fa espressamente riferimento l’Avviso. Possono rientrare anche le Istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche? | Ai sensi dell’art. 1, co. 5 dell’Avviso, tra gli enti pubblici sono ricomprese le istituzioni scalastiche pubbliche di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche. |
| Vista la dicitura del comma 6 dell’art.1 e vista la documentazione richiesta nell’Art. 4 comma 2 l’esperienza, di durata triennale, richiesta agli enti privati deve riferirsi solamente agli ultimi 36 mesi di attività del partner privato (gen-dic 2018- gen-dic 2019- gen-dic 2020) oppure anche a pregresse esperienze svolte in altre annualità, fermo restando la durata complessiva di almeno 36 mesi?  Per raggiungere la quota di 36 mesi di esperienza del partner privato, sono cumulabili più esperienze di durata diversa la cui somma da almeno 36 mesi oppure valgono solo esperienze la cui singola durata è di almeno 36 mesi? | Ai sensi dell’art. 1ù, co. 6 dell’Avviso, l’ente privato che collabora con il soggetto proponente deve aver maturato tre anni di esperienza nell’arco della propria vita d’impresa (dalla costituzione, alla data di presentazione della proposta progettuale). Ai sensi dell’art. 4 co.2, la relazione, sulle attività svolte deve considerare le esperienze maturate nell’area tematica di riferimento negli ultimi tre anni di attività.  Qualora negli ultimi tre anni solari l’ente non avesse maturato l’esperienza richiesta dall’Avviso (art. 1, co. 6), il soggetto può indicare nella relazione la propria esperienza pregressa (maturata nell’arco della vita d’impresa) al fine di dimostrare il requisito richiesto dei tre anni. |